



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO

LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

30 MARZO 2026

■ **AREE DI DELEGA CNDCEC**
Compliance e modelli organizzativi delle imprese

■ **CONSIGLIERI DELEGATI**
Fabrizio Escheri
Eliana Quintili

■ **COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC**
Economia della cultura: artigianato, Pmi, reti e distretti industriali

■ **PRESIDENTE**
Marco D'Isanto



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

David Moro

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taponatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

Elia Quintili

Maria Lucetta Russotto

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Commissione di studio CNDCEC “Economia della cultura: artigianato, Pmi, reti e distretti industriali”

Consigliera CNDCEC delegata

Eliana Quintili

Presidente

Marco D’Isanto

Componenti

Barbara Cavalieri
Roberto Fortuna
Eleonora Lamberti
Antonella Pasini
Aldo Petrucciani
Vincenzo Pezzullo
Valentina Pilotti
Emanuela Rollino
Irene Sanesi
Andrea Savino

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Enrico Savio



Sommario

1. PREMESSA	1
2. IL RUOLO E L'EVOLUZIONE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE IN ITALIA	2
3. COMPOSIZIONE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO, I NUMERI DELLE IMPRESE, LA RICCHEZZA PRODOTTA, LA TENDENZA DI CRESCITA DEL SETTORE	3
4. LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE	5
4.1. Analisi della disciplina	8
4.2. Il meccanismo di acquisizione della qualifica	9
4.2.1. Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di ICC	9
4.2.1.1. Riconoscimento della qualifica	10
4.2.2. Sezione speciale del Registro delle Imprese	11
4.3. Verifica dei requisiti	12
4.4. Cancellazione e revoca	13
4.5. Aspetti operativi	14
5. VALUTAZIONI E CRITICITÀ	14
6. CONCLUSIONI	17



1. Premessa

La cultura è un settore in continuo sviluppo e in rapida trasformazione, sempre più orientato verso l'innovazione e le nuove tecnologie. In questo contesto, le Imprese Culturali e Creative rappresentano oggi strumenti capaci non solo di generare valore economico-culturale, ma anche di offrire opportunità concrete e sostenibili per chi desidera operare in questo ambito, a partire da noi professionisti.

Questo lavoro, curato dalla Commissione "Economia della Cultura: artigianato, Pmi, reti e distretti industriali", nasce con l'obiettivo di tracciare una mappa chiara e operativa di un ecosistema variegato, che abbraccia arte, patrimonio storico, architettura, musica, spettacoli dal vivo, design, editoria, videogiochi e audiovisivo.

Partendo dall'evoluzione del ruolo delle Imprese Culturali e Creative in Italia, sarà analizzata la composizione del settore in termini di numeri: imprese attive, valore generato, livelli occupazionali e trend di crescita. Dati alla mano, diventerà evidente come la cultura non sia un comparto marginale, bensì un asset strategico della nostra economia.

Proprio per supportare e governare questo comparto rilevante, la parte centrale del testo è dedicata ad approfondire la disciplina delle Imprese Culturali e Creative, delineandone il perimetro normativo e le regole di funzionamento.

Il percorso di analisi illustra nel dettaglio il meccanismo di acquisizione della qualifica di Impresa Culturale e Creativa, rivolgendo un'attenzione particolare alla recente istituzione della sezione speciale del Registro delle Imprese. Questa novità rappresenta il riconoscimento istituzionale del settore: ne verranno esaminati i requisiti di accesso, le cause di revoca dell'iscrizione e gli aspetti più prettamente operativi. Far parte di questa sezione certifica pubblicamente lo status del soggetto e fornisce accesso alle specifiche misure di sostegno.

Il testo si conclude con un'analisi delle principali criticità della disciplina viste attraverso la lente di una riflessione valutativa.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire una bussola utile ad orientarsi nella gestione e implementazione delle imprese culturali e creative, veri e propri strumenti di generazione di valore culturale per la collettività ed al contempo offrire ai nostri colleghi lo stimolo e lo strumento per affacciarsi su un ambito professionale sfidante e prezioso per il Paese.

Eliana Quintili

*Consigliera CNDCEC con delega alla Compliance
e modelli organizzativi delle imprese*



2. Il ruolo e l'evoluzione delle imprese culturali e creative in Italia

La cultura rappresenta oggi un settore **strategico dell'economia nazionale** con un ruolo di primo piano per la crescita e la competitività del Paese. Il sistema culturale e creativo costituisce un motore diretto di produzione di valore economico, di occupazione qualificata e di sviluppo imprenditoriale, contribuendo in modo significativo al PIL e alla vitalità del tessuto produttivo nazionale.

Oltre al suo impatto diretto, la cultura esercita un effetto moltiplicatore sull'economia, attivando filiere estese che coinvolgono settore turistico, manifatturiero, terziario avanzato e rigenerazione urbana. Gli investimenti nella cultura generano ricadute positive sull'intero sistema economico, rafforzando la domanda interna, l'attrattività dei territori e la capacità di intercettare flussi di investimenti e talenti.

In questo quadro il patrimonio culturale materiale e immateriale, insieme alle imprese culturali e creative, agisce come potente attrattore turistico e territoriale, valorizzando le identità locali e promuovendo modelli di sviluppo sostenibili e diffusi. La cultura contribuisce inoltre a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione del sistema Paese, favorendo contaminazioni tra saperi, creatività, tecnologia e produzione industriale, stimolando nuove forme di imprenditorialità e occupazione.

Infine, la cultura svolge un ruolo essenziale sul piano sociale e geopolitico, incidendo sulla coesione sociale, sull'inclusione e sulla qualità della vita dei cittadini, rappresentando uno strumento fondamentale di soft power, capace di consolidare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale, rafforzarne l'influenza culturale e sostenere le relazioni economiche e diplomatiche.

Alla luce di tali elementi, la cultura va riconosciuta e governata come asset strutturale dello sviluppo nazionale, richiedendo politiche integrate, investimenti stabili e una visione di lungo periodo che ne valorizzi pienamente il potenziale economico, sociale e strategico.

In tale contesto un ruolo di primo piano può essere assunto delle "imprese culturali e creative" (ICC) quali soggetti operanti nella filiera produttiva e nella gestione di "beni, attività e prodotti culturali"¹, iscritte in una specifica sezione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, nonché presso un albo ad hoc tenuto dal Ministero della cultura.

Tuttavia, possono iscriversi nella sezione speciale delle imprese culturali e creative esclusivamente gli operatori che svolgono un'attività economica compatibile con gli ambiti culturali previsti dai decreti attuativi di seguito esposti.

¹ Art. 25, legge 27 dicembre 2023 n. 206.



3. Composizione del settore culturale e creativo, i numeri delle imprese, la ricchezza prodotta, la tendenza di crescita del settore

All'interno del comparto culturale, per poter definire e analizzare gli operatori professionali del settore attivi in Italia, nel 2022 sono stati selezionati dalla classificazione dei codici Ateco 2007 (Aggiornamento 2022) i codici di attività economica appartenenti al perimetro del settore culturale e creativo costruito ad hoc in base alle finalità di ricerca previste nell'accordo di collaborazione tra l'ISTAT e il Ministero della Cultura e in linea con i principali domini del settore individuati dal programma europeo Europa Creativa.

Nello specifico, il campo di osservazione risulta essere piuttosto variegato in quanto afferente alle seguenti attività:

- attività degli studi di architettura;
- arti visive e Fotografia (attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti, attività fotografiche, ecc.);
- artigianato artistico (fabbricazione di prodotti in ceramica, di orologi e oreficeria, ecc.);
- audiovisivo (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di trasmissione e programmazione radio-televisiva, ecc.);
- editoria e Letteratura (stampa e servizi connessi, attività editoriali, creazioni letterarie, ecc.);
- design (attività di design di moda, design industriale);
- musica (riproduzione di supporti registrati, fabbricazione di strumenti musicali, commercio al dettaglio di strumenti musicali);
- patrimonio culturale (attività di musei, biblioteche e archivi, attività di conservazione di opere d'arte e gestione di monumenti storici);
- spettacoli dal vivo (rappresentazioni artistiche, gestione di strutture artistiche, attività nel campo della recitazione e della regia);
- videogiochi e software (Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video).

Sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT² durante la "Giornata di studio sulle imprese culturali e creative in Italia" dello scorso 23 giugno 2025 le imprese attive nel settore culturale e creativo sono 301.577 unità e costituiscono il 6,5% del totale delle imprese italiane (4.665.423 unità)

Nell'ambito del suddetto comparto, tali imprese impiegano oltre 589.000 addetti (di cui 287.686 dipendenti), ovvero il 3,2% del totale degli addetti delle imprese attive (18.217.609) e il 2,1% del totale dei dipendenti (13.402.680).

² Le imprese culturali e creative in Italia – Valentina Cava (ISTAT - Servizio statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit).



Analizzando più nel dettaglio le risorse umane impiegate emerge come tali soggetti abbiano mediamente 2 addetti a fronte dei 3,8 del totale delle imprese. Le principali differenze riguardano invece la tipologia dei contratti applicati con un maggiore impiego di lavoratori con contratti di collaborazione (inclusa partita IVA) che presentano una percentuale del 17,6%, rispetto alla media del 9,4%.

Tra le qualità che le risorse umane impegnate nel settore devono possedere vi sono le capacità di elaborare idee e soluzioni innovative e originali (16,4% contro il 6,1%), nonché quella di comunicare e interagire efficacemente con altri soggetti (19,8% contro il 15,7%).

Secondo il Rapporto 2025 “Io Sono Cultura”³, proposto dalla Fondazione Symbola, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo (SPCC) ha rappresentato anche per l’annualità 2024, in tutte le sue articolazioni (professionisti culturali e creativi, imprese, istituzioni del Terzo settore e pubblica amministrazione), un motore di sviluppo economico e occupazionale:

- 112,6 miliardi di euro di valore aggiunto (+2,1% rispetto all’anno precedente e del +19,2% rispetto al 2021);
- un milione e mezzo di occupati;
- oltre 289 mila imprese (in crescita del +1,8% nel corso dell’ultimo anno);
- circa 27.700 organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di attività culturali e creative (il 7,6% del totale delle organizzazioni non-profit in Italia).

Si chiarisce nella ricerca in commento come per ogni euro prodotto dalle attività culturali e creative se ne ottengono altri 1,7 in settori connessi quali, a titolo esemplificativo, il turismo e i trasporti. In totale il valore generato direttamente o indirettamente dalla cultura sfiora i 303 miliardi di euro, pari al 15,5% dell’intera economia nazionale.

Segnali di consolidamento e crescita hanno riguardato entrambe le componenti della filiera culturale e creativa, sia quella “Core” sia quella legata agli “Embedded Creatives” (professionisti creativi impiegati in settori non propriamente culturali come la moda, l’agroalimentare, l’automotive).

In dettaglio, tra i domini culturali al primo posto si posiziona quello dei *Software e videogame* con un valore aggiunto di 17,7 miliardi di euro (pari al 28% dell’intero comparto *Core*, +8,0% nell’ultimo anno) e 205 mila occupati, con un incremento del +17,8% dal 2021 e del +2,3% nel 2024. Al secondo scalino del podio si colloca il settore dell’*Editoria e stampa* per ricchezza prodotta e numero di occupati, che vale 11,3 miliardi di euro (-1,5% rispetto all’anno precedente) e conta più di 196 mila addetti (+1,9% rispetto al 2023). Il mercato editoriale italiano, quarto in Europa e sesto nel mondo, ha visto una sensibile flessione sia in valore che in volumi di copie vendute nel 2024 e nella prima parte del 2025, in parte attribuibile alle politiche pubbliche di sostegno alla domanda considerate meno efficaci - come la sostituzione della 18app con le Carte Cultura e del Merito e i ritardi nel finanziamento alle biblioteche pubbliche. Il settore, in ripresa da luglio 2025, in generale mostra segnali di cambiamento delle

³ <https://symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2025/>.



preferenze del pubblico e una forte digitalizzazione, con un crescente peso della narrativa italiana, una rinnovata centralità delle librerie fisiche, oltre ad un significativo incremento dell'8% nel 2024 nella vendita dei diritti di traduzione all'estero.

Al terzo posto si collocano le attività dell'*Architettura e design* che hanno generato 9,7 miliardi di euro e contano più di 145 mila addetti. Un settore che ha registrato una contrazione del valore aggiunto del -6,3% nell'ultimo anno, con una riduzione dell'occupazione del -5,5%, in parte collegate alla flessione degli investimenti nel settore edilizio e alla crescente concorrenza internazionale.

Gli altri domini del *Core*, anche grazie alla spinta delle tecnologie digitali, hanno mostrato performance positive, dalla *Comunicazione* all'*Audiovisivo e musica*, dalle *Performing arts* alle attività legate alla valorizzazione del *Patrimonio storico e artistico*.

Un'ulteriore considerazione viene mossa nello studio in commento in merito alla distribuzione territoriale che, pur confermando la forte concentrazione di imprese culturali e creative nelle grandi aree metropolitane del Centro e del Nord, attesta una crescita del Mezzogiorno superiore alla media nazionale sia con riferimento al valore aggiunto (+4,2% rispetto ad una crescita media nazionale pari a +2,1%) che all'occupazione (+2,9% anziché +1,6%). Spiccano, in particolare, gli incrementi della Calabria (valore aggiunto: +7,5%; occupazione: +4,7%) e della Sardegna (valore aggiunto: +7,5%; occupazione: +6,2%). Tuttavia, rimane ancora ampia la distanza con il resto del Paese, a testimonianza di un potenziale culturale esistente, ma ampiamente sottoutilizzato, in un contesto in cui il settore culturale e creativo è sempre più riconosciuto come volano di rigenerazione urbana, coesione sociale e innovazione.

4. La disciplina delle Imprese Culturali e Creative

I soggetti operanti nei settori artistici, creativi e di realizzazione e gestione di prodotti culturali possono assumere diverse forme giuridiche: imprese lucrative, lavoratori autonomi, nonché di ente non lucrativo (associazioni culturali, fondazioni, enti del Terzo settore, imprese sociali, ecc.). Al fine di garantire uno specifico riconoscimento e l'accesso a misure finanziarie e fiscali di favore per i soggetti operanti nei settori culturali e creativi di cui sopra, l'art. 25 della legge 27 dicembre 2023 n. 206 ha introdotto nell'ordinamento la figura dell'"impresa culturale e creativa".

L'Italia ha tardato rispetto agli altri paesi europei nel dotarsi di una normativa in grado di qualificare e supportare il settore culturale.

Come sopra anticipato è con la legge 27 dicembre 2023, n. 206⁴, seguita dal decreto del Ministero della Cultura di concerto con Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402⁵ e dal

⁴ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy - G.U. 27.12.2023 n. 300.

⁵ Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.



decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 10 luglio 2025⁶, che risulta introdotta nell'ordinamento nazionale una normativa in grado di definire una cornice adeguata all'intero comparto degli operatori professionali del settore culturale.

Successivamente, con il decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state approvate le specifiche tecniche della modulistica da presentare al Registro Imprese relativamente alle pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione delle ICC, nonché aggiornate le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2). Infine, lo stesso Ministero ha provveduto ad aggiornare con il decreto direttoriale 6 marzo 2026 l'elenco delle attività ammesse per l'iscrizione nella specifica sezione del Registro delle imprese⁷.

Sul piano tecnico, quella delle imprese culturali e creative è una qualifica destinata ad “accogliere” una serie variegata di soggetti giuridici che, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo, si presenta molto diversificata e non facilmente individuabile.

La summenzionata legge n. 206/2023 contiene quindi negli artt. 25 e 26 - che di seguito si riportano - la disciplina delle imprese culturali e creative (d'ora in poi anche ICC).

Art. 25 - Imprese culturali e creative

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese

⁶ Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative - (G.U. 25.7.2025 n. 171).

⁷ Integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative - (G.U. 16.3.2026 n. 62).



sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto⁸ del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 26 Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

⁸ D.m. 25.10.2024, n. 402.



3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.1. Analisi della disciplina

L'art. 25 della l. n. 206/2023 contiene tre importanti principi caratterizzanti le ICC:

- la varietà delle forme giuridiche adottabili data la possibilità di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa indipendentemente dalla propria natura ("qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché 'il lavoratore autonomo'⁹ [...] "enti del Terzo settore previsti dall'art. 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile¹⁰");
- lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più delle attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali¹¹, nonché "attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali"¹²;
- la soggettività passiva tributaria in Italia quali soggetti con sede nel territorio dello Stato italiano, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Il comma 8 attribuisce al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio il compito di gestire una specifica sezione dedicata alle ICC.

Il meccanismo di qualificazione giuridica delle ICC presuppone alcuni aspetti che sono comunemente presenti nell'ordinamento e che sono i seguenti:

- le modalità di acquisizione della qualifica;
- i requisiti necessari per conservare la qualifica e i criteri di monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti;
- lo svolgimento in via prevalente o principale di un'attività culturale o creativa;

⁹ Comma 2.

¹⁰ Comma 4.

¹¹ Comma 2, lett. b).

¹² Comma 3.



- l'armonizzazione tra le norme delle ICC con le disposizioni contenuti nel d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore o CTS) e d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Un ulteriore importante dettaglio fornito dall'art. 25, comma 5 riguarda l'oggetto di interesse delle ICC rappresentato da:

- "beni culturali" quali cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà¹³;
- "attività e prodotti culturali" quali beni, servizi, opere dell'ingegno, processi ad essi collegati e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

4.2. Il meccanismo di acquisizione della qualifica

La qualifica si acquisisce attraverso il ricorso al sistema camerale, come accade per le qualifiche relative alle Imprese Sociali, alle start-up innovative e alle Società Benefit.

L'art. 25, comma 8, infatti, prevede che ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile una sezione speciale in cui sono iscritte le ICC, trasmettendo poi annualmente al Ministero della Cultura l'elenco delle stesse.

Per le ICC di interesse nazionale, l'art. 26 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Cultura di uno specifico albo¹⁴. L'iscrizione a tale albo importa la registrazione nel portale del Sistema Archivistico Nazionale del Ministero della Cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'art. 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzazione delle stesse ICC.

4.2.1. Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di ICC

Il decreto del Ministero della Cultura di concerto con Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402 (d'ora in poi anche Decreto ICC) ha individuato le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di ICC, così come previsto dall'art. 25, comma 6 della l. n. 206/2023.

¹³ Art. 2, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

¹⁴ <https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/imprese-culturali-e-creative-moda-e-design/>.



Il Decreto ICC, adottato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina le modalità, i requisiti e le procedure per il riconoscimento della menzionata qualifica, nonché le ipotesi di revoca della stessa.

Il provvedimento istituisce un quadro normativo uniforme volto a identificare e a valorizzare i soggetti economici che operano nei settori culturali e creativi, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico, sociale e produttivo del Paese.

4.2.1.1. Riconoscimento della qualifica

Ai sensi dell'art. 1 la qualifica di ICC è riconosciuta su istanza di parte presentata in via telematica tramite Comunicazione Unica d'Impresa (ovvero altre modalità ex art. 5, comma 3 del Decreto MIC), mediante iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita presso le Camere di commercio. È prevista l'applicazione di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (salvo fattispecie di esenzione per quest'ultima).

L'iscrizione consente l'utilizzo nella propria denominazione sociale della qualifica di "impresa culturale e creativa" ovvero dell'acronimo "ICC", oltre che nelle comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione ufficiale e non preclude l'iscrivibilità in altra sezione del Registro imprese ovvero in altri registri (es. RUNTS). L'ottenimento della qualifica è subordinato al soddisfacimento di un duplice requisito, soggettivo e oggettivo.

Ai sensi dell'art. 3, possono ottenere la qualifica (requisito soggettivo):

- gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all'estero);
- i lavoratori autonomi;
- gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che risultano iscritti nel Registro delle imprese ex art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017;
- le imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017;
- gli enti associativi dotati di personalità giuridica e le fondazioni di cui libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
- le start-up innovative ex art. 25, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, iscritte nel Registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1 del presente decreto.

Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a svolgere l'attività economica in forma di impresa, pertanto, con iscrizione nel Registro delle imprese ovvero iscritti nel REA.

Per fregiarsi del titolo di ICC gli enti interessati dovranno svolgere nel territorio dello Stato le specifiche attività previste dall'art. 4 (requisiti oggettivi).



Le ICC devono svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali così come individuate nell'allegato al Decreto MIC¹⁵. Tali attività devono essere svolte in forma stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta nello Stato italiano.

Possono altresì ottenere la qualifica di ICC anche gli enti di diritto privato e i lavoratori autonomi, rispettivamente di cui all'art. 3, lett. a) e b), che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Al fine di verificare il soddisfacimento del requisito della "prevalenza" delle attività culturali e creative rispetto alle altre attività eventualmente svolte dalla ICC si dovrà far riferimento al volume d'affari ai fini IVA, così come determinato ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e della Circolare maggio 2016, n. 3689/C del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà rilevarsi in misura superiore al 50% di quello complessivo.

4.2.2. Sezione speciale del Registro delle Imprese

Con il decreto direttoriale 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito decreto MIMIT), aggiornato nel dettaglio delle attività ammesse all'iscrizione nella dedicata sezione speciale con il recente decreto direttoriale 6 marzo 2026, vengono ulteriormente definite "le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale"¹⁶. Il decreto MIMIT disciplina in modo puntuale gli adempimenti amministrativi, le procedure e le verifiche necessarie per l'iscrizione, la gestione e la cancellazione delle ICC nella sezione speciale del Registro delle imprese ad esse dedicata.

Il provvedimento in particolare definisce:

- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e cancellazione;
- le specifiche tecniche e la modulistica;
- le procedure di verifica dei requisiti;
- le modalità di revoca del riconoscimento della qualifica di ICC.

¹⁵ Le attività riconosciute sono indicate in un elenco allegato al decreto 6 marzo 2026, organizzato per settori (architettura, arti visive, artigianato artistico, audiovisivo, design, editoria e libri, fotografia, letteratura, moda, musica, patrimonio culturale, radio, spettacolo dal vivo, videogiochi e software), con riferimento ai codici ATECO e aggiornabile con decreto direttoriale del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

¹⁶ UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC, 2 ottobre 2025.



Secondo il menzionato decreto possono presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale anche i soggetti già iscritti al Registro delle Imprese o al REA che:

- svolgono un'attività economica in ambito culturale e creativo;
- possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto ICC.

L'iscrizione avviene tramite il servizio telematico Comunicazione Unica d'Impresa, previa verifica formale e sostanziale da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente per la sede legale dell'ente interessato ovvero sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Il Decreto MIMIT precisa, inoltre, che la domanda di iscrizione alla sezione speciale ha il valore giuridico di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000¹⁷.

La comunicazione in oggetto deve indicare anche il proprio domicilio digitale.

L'iscrizione comporta automaticamente il riconoscimento ufficiale della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25 della legge n. 206/2023.

4.3. Verifica dei requisiti

La sussistenza dei requisiti per l'iscrizione viene effettuata dal conservatore del Registro delle Imprese per il tramite dell'Ufficio del registro competente. L'oggetto del controllo riguarda:

- la correttezza delle informazioni dichiarate nell'istanza;
- la prevalenza dell'attività culturale e creativa, anche attraverso il codice ATECO attribuito alla stessa e rispetto a quelli indicati nel nuovo allegato al summenzionato decreto 6 marzo 2026.

Così come chiarito dal manuale operativo Unioncamere, la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione può avvenire anche sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA.

Con riferimento alle imprese già iscritte al RI¹⁸ (società di capitali, società di persone, imprese individuali), al momento della presentazione della pratica telematica di iscrizione alla sezione speciale, queste devono:

1. essere già iscritte nel Registro Imprese;
2. aver iscritto il proprio domicilio digitale per le comunicazioni di cui al decreto MIMIT;
3. avere iscritto l'attività prevalente e avere nel corso del periodo di imposta di riferimento un volume di affari superiore al 50% del volume complessivo;
4. avere attribuito all'attività prevalente il relativo codice Ateco;

¹⁷ UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC 2 ottobre 2025.

¹⁸ UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC 2 ottobre 2025.





5. il codice Ateco dell'attività prevalente deve essere presente nella lista di cui all'allegato¹⁹ al decreto MIMIT;
6. in riferimento alle imprese "artigiane", aver effettuato l'iscrizione alla sezione artigiana ovvero l'annotazione della qualifica artigiana con attività prevalente corrispondente con quella artigiana dichiarata.

Con riferimento agli enti iscritti al REA²⁰, al momento della presentazione della pratica telematica di iscrizione alla sezione speciale, queste devono:

1. aver iscritto il proprio domicilio digitale per le comunicazioni di cui al decreto MIMIT;
2. aver dichiarato l'attività economica (in via subordinata a quella principale non avente fine di lucro);
3. avere attribuito all'attività economica il relativo codice ATECO;
4. disporre di un codice ATECO identificativo della propria attività economica scelto tra quelli presenti nel dettaglio di cui all'allegato al decreto MIMIT²¹.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'iscrizione può essere rifiutata o revocata con provvedimento espresso.

Il Registro delle Imprese effettua inoltre controlli d'ufficio o su segnalazione di terzi, così come tiene monitorata nel tempo la permanenza dei requisiti.

4.4. Cancellazione e revoca

La cancellazione dalla sezione speciale può avvenire:

- su richiesta della ICC iscritta ex art. 5, comma 1 del decreto MIMIT, presentando all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio competente apposita domanda di cancellazione;
- d'ufficio ex art. 6 del decreto MIMIT, a seguito della perdita dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

È previsto un preavviso di cancellazione, con possibilità per l'impresa di presentare proprie osservazioni e documentazione integrativa entro 15 giorni, al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale. L'ufficio è tenuto a valutare le eventuali controdeduzioni, dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento²². La cancellazione comporta il venir meno della qualifica di ICC e l'obbligo di rimuovere la dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" da denominazione e comunicazioni ufficiali.

¹⁹ Aggiornato a opera del decreto direttoriale 6 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

²⁰ UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC 2 ottobre 2025.

²¹ Aggiornato a opera del decreto direttoriale 6 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

²² UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC 2 ottobre 2025.



La perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi comporta la revoca della qualifica e la cancellazione dalla sezione speciale, previa verifica amministrativa da parte del Conservatore del Registro delle imprese, con garanzie procedurali e comunicazione preventiva all'interessato.

4.5. Aspetti operativi²³

Con il decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto delle specifiche tecniche ICC) sono definiti i tecnicismi riguardanti le pratiche di iscrizione e cancellazione delle ICC nella sezione speciale dedicata.

La pratica può essere predisposta e trasmessa telematicamente tramite l'accesso alla propria area riservata del sito <https://login.infocamere.it>, portale "Depositi e Istanze Registro Imprese (DIRE)" così come messo a disposizione dal Sistema Camerale, ovvero attraverso altre soluzioni software di mercato.

Ai fini dell'iscrizione nella nuova sezione speciale è necessario valorizzare "ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE" all'interno del campo "tipologia richiesta" utilizzando:

- il modulo S5, riquadro "BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA" per le imprese costituite in forma societaria e per i soggetti collettivi che si iscrivono al REA;
- il modulo I2, riquadro "35/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA" per le imprese individuali.

Qualora invece la ICC intenda procedere con la cancellazione volontaria dalla sezione speciale è necessario valorizzare il valore "CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE".

Ulteriori precisazioni riguardano la compilazione dei modelli che possono essere trovati nei siti istituzionali delle rispettive Camera di commercio.

5. Valutazioni e criticità

Rispetto alla procedura di controllo dei requisiti in sede di prima iscrizione dell'ente, nella sezione speciale bisogna rilevare la mancanza di un meccanismo specifico che consente di verificare periodicamente la conservazione delle caratteristiche proprie delle ICC.

Il legislatore non si è ispirato al meccanismo contenuto nella disciplina delle Start up innovative le quali, a norma dell'art. 25, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sono obbligate a depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Le start up sono inoltre obbligate, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti

²³ UNIONCAMERE – Manuale operativo sezione speciale ICC 2 ottobre 2025.



previsti dalla normativa attraverso il deposito di una dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Disposizione ancora più stringente è prevista per le Imprese Sociali. Il comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che *“Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali”*.

La scelta fatta dal legislatore è stata quella di demandare al decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca.

Una soluzione al problema avrebbe potuto essere rappresentata dalla previsione della pubblicazione annuale ad opera delle ICC di un documento contenente una forma di rendicontazione trasparente in grado di attestare la sussistenza del requisito necessario per il mantenimento di tale qualifica.

Un'ulteriore criticità è senz'altro rintracciabile nella scelta di collegare il riconoscimento della qualifica ai codici attività. Infatti, le attuali tassonomie basate sulle attività economiche produttive (Ateco), che traggono la propria origine dal framework europeo offerto dalla NACE (*Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*), non sono spesso in grado di rappresentare efficacemente il perimetro delle imprese impegnate nella produzione delle attività culturali.

Infine, desta qualche perplessità il coordinamento con le norme settoriali dei vari soggetti operanti in ambito culturale tra cui, in primo luogo, quelle contenute nel Codice del Terzo Settore e nel decreto sull'Impresa Sociale.

Il meccanismo di acquisizione della qualifica attraverso il sistema camerale consente di superare tali criticità, in quanto la qualifica di ICC può essere acquisita anche dagli enti di cui al libro primo, Titolo II, capo II del codice civile e dagli Enti del Terzo Settore commerciali che svolgono prevalentemente un'attività d'impresa e dunque iscritti per disposizioni obbligatorie nel Registro delle Imprese²⁴, così come le Imprese sociali operanti in campo culturale potranno cumulare la doppia qualifica.

La qualifica di ICC potrà infine essere acquisita anche dalle società partecipate da Enti Pubblici che operano in campo culturale, anch'esse iscritte ordinariamente nel Registro delle Imprese.

Tuttavia, prevedendo il comma 4 dell'art. 25 che *“le disposizioni [...] si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'art. 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di*

²⁴ Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 117/2017.



impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo”, sembrerebbero esclusi gli ETS e gli enti non lucrativi che svolgono prevalentemente un’attività non in forma d’impresa, così come i comitati e le associazioni prive di personalità giuridica.

A fronte di questa disciplina l’art. 3, comma 1, del decreto MIMIT prevede che, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 2, del decreto MIC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica e il possesso dei requisiti oggettivi devono presentare alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.

I requisiti oggettivi richiamati prevedono appunto che i soggetti iscrivibili nella sezione speciale delle ICC siano solo coloro che svolgono in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, un’attività nel settore culturale (art. 4, comma 1, lett. b) del decreto ICC).

La formulazione della norma regolamentare emessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sembrerebbe abilitare, mediante il riferimento al solo REA, all’acquisizione della qualifica di ICC non solo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ma anche i soggetti iscritti esclusivamente al REA quali soggetti “non impresa”.

L’utilizzo della congiunzione “o” (iscritti nel registro delle imprese o nel REA) sembrerebbe proporre un’alternativa tra i due requisiti.

È noto che sono obbligati all’iscrizione presso il REA le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari che, pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa²⁵.

Tuttavia, risulta qui necessario rilevare una contraddizione nei termini in quanto da un lato è prevista l’ipotesi dell’acquisizione della qualifica di ICC anche per gli enti iscritti al solo REA, mentre dall’altro l’art. 25 della legge n. 206/2023 subordina la stessa allo svolgimento in via esclusiva o prevalente di un’attività in forma d’impresa: requisito questo che presuppone dunque l’iscrizione nel Registro delle Imprese come unica condizione per accedere al riconoscimento della qualifica.

Lettura questa confermata da due disposizioni che qui si citano:

- il comma 4 dell’art. 25 in cui viene previsto che *“le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall’articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo”*;
- il comma 8 dell’art. 25 il quale prevede che *“Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile una*

²⁵ Art. 9, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 581/1995 e Circolare MICA 9 gennaio 1997 n. 3407/C.



sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse".

Le disposizioni richiamate sembrano convergere sulla sussistenza del requisito dell'esercizio principale o esclusivo in forma di impresa delle attività economiche elencate nella legge ed escluderebbero pertanto nei fatti come sufficiente l'iscrizione al solo REA, rappresentando questi ultimi degli enti che, seppur esercitando un'attività economica, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

In questo senso il legislatore è stato molto preciso nell'individuare tra gli ETS in grado di acquisire la qualifica di ICC, attraverso le norme sopra citate, solo quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che sono pertanto soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

6. Conclusioni

Concludendo, risulta evidente come il quadro delineato nel presente documento conferma come le ICC rappresentino oggi un asset strutturale dell'economia nazionale, capace di generare valore economico diretto, attivare filiere produttive estese e contribuire in modo determinante alla competitività, all'innovazione e alla coesione sociale del Paese.

La cultura rappresenta infatti un settore strategico di sviluppo, svolgendo una funzione moltiplicatrice che attraversa settori chiave quali turismo, manifattura di qualità, servizi avanzati, tecnologie digitali e rigenerazione territoriale. In questo senso, le imprese culturali e creative si configurano come snodo essenziale tra identità, innovazione e sviluppo sostenibile.

L'evoluzione del quadro normativo, culminata con l'introduzione della qualifica di ICC e con l'istituzione della relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, rappresenta un passaggio fondamentale di riconoscimento istituzionale del settore. Tale avanzamento crea le condizioni per una maggiore visibilità, misurabilità e integrazione delle ICC nelle politiche industriali, culturali e territoriali.

Permangono tuttavia alcune criticità sia sul piano normativo che sul piano operativo, legate all'armonizzazione tra la qualifica delle ICC e quella di ente non commerciale senza scopo di lucro, alla frammentazione dimensionale, alla fragilità finanziaria, alla discontinuità occupazionale e alla necessità di rafforzare le competenze manageriali e digitali. Affrontare tali sfide richiede un approccio sistemico, basato su politiche pubbliche coordinate, strumenti di sostegno mirati, che sono attualmente troppo deboli, e un rafforzamento delle reti tra imprese, istituzioni, territori e sistema della conoscenza.

Alla luce di queste considerazioni emerge quindi l'esigenza di consolidare una visione di lungo periodo che riconosca pienamente il ruolo delle ICC come motore di sviluppo economico, innovazione sociale



e attrattività territoriale, promuovendo investimenti stabili, governance integrate e meccanismi di valutazione dell'impatto. Solo in questo modo sarà possibile valorizzare appieno il potenziale della cultura come leva strategica per la crescita sostenibile e inclusiva del Paese.

